

**N. 01205/2014REG.PROV.COLL.
N. 05410/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5410 del 2013, proposto da:
Luigi Liberato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio L. Deramo, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Peschici; Irma Franca Teresa Mauro, rappresentato e difeso
dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma,
corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00805/2013,
resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 374/2009 del Tar
Puglia, Bari, sezione III che dichiarava l'illegittimità del silenzio serbato dal
comune sulla conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irma Franca Teresa Mauro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Nardelli su delega dell'avvocato Deramo e Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso che l'odierno appellante ha proposto per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Peschici sulla diffida notificata per l'esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione a demolire n.121/2005, concernente opera. realizzata abusivamente dalla sig.ra Irma Franca Teresa Mauro.

Tale ordinanza è commessa ad una soletta –balcone di metri 3 per 0,90 di profondità.

A tal riguardo va aggiunto che la sig. Mauro, in relazione al manufatto sopra descritto, ha ottenuto dal Comune di Peschici il permesso di costruire in sanatoria n.127 del 21.10.2009, del quale lo stesso odierno appellante ha successivamente chiesto e ottenuto l'annullamento con sentenza del T.A.R. Puglia n.484/2011.

Quest'ultima decisione è stata impugnata dalla sig.ra Mauro con ricorso anch'esso pendente presso questa Sezione con il numero di ruolo 3509/2011, e che è stato inserito nel ruolo dell'udienza pubblica svoltasi dinanzi a questo Collegio nello stesso giorno dell'odierna camera di consiglio.

In questa sede va posto in rilievo che in ordine al detto ricorso in appello

n.3509/2011 la Sezione ha adottato una decisione di rigetto del gravame in corso di redazione e che verrà pubblicata contemporaneamente alla decisione riguardante il ricorso qui in esame.

In relazione a quest'ultimo ed in ragione di quanto sopra esposto, la Sezione ritiene di rilevarne l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

Invero poiché la sentenza del T.a.r. Puglia qui impugnata con il ricorso n.805/2013 si basa sulla pendenza dell'appello proposto dalla sig.ra Mauro per ottenere la riforma della dichiarata illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, pare evidente che, per effetto della sentenza di rigetto di questa Sezione che definisce tale ultimo gravame , di cui si è detto , si determina un obbligo incondizionato del Comune di eseguire l'ordinanza di ingiunzione a demolire n.121/2005.

Di conseguenza parte ricorrente perde interesse a coltivare la presente impugnazione il cui fine è quello dall'affermazione di tale obbligo.

Il gravame all'esame deve quindi essere dichiarato improcedibile.

In ragione dell' esposte motivazioni che sorreggono la presente sentenza in rito le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)